

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

**IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

Vista la Legge n.240 del 30/12/2010;

Visto l'art.6 del D.L. n.537 del 21 dicembre 1999, che disciplina l'organizzazione dell'attività didattica delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali prevedendo il conferimento di incarichi di docenza a magistrati ordinari, notai ed avvocati;

Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1 c.188 della Legge n.266 del 23 dicembre 2005

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del giorno 13 luglio 2017;

Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011;

Considerata l'esigenza da parte della Scuola delle Professioni Legali d'innovare con l'intento del miglioramento dell'offerta didattica tramite l'acquisizione di sempre più nuove professionalità nel settore della Giurisprudenza

Considerata la conseguente necessità di impiegare delle professionalità e competenze più idonee a garantire l'efficace formazione degli iscritti alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, anche in relazione alle tipologie dei percorsi formativi divisi, agli obiettivi di apprendimento perseguiti e alle caratteristiche dei destinatari;

Ritenuto opportuno, a tal fine, istituire un Albo docenti ad uso della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, quale sistema di selezione dei soggetti interessati agli incarichi di docenza e di successivo affidamento degli incarichi stessi, ispirato a principi di trasparenza dei criteri, di pari opportunità per tutti gli iscritti, nonché di controllo delle prestazioni effettuate secondo parametri di valutazione omogenei, in modo da assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi standard qualitativi;

Accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1 - Istituzione e finalità

E' istituito presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (nel prosieguo indicato come *Scuola*), dell'Università degli Studi "Roma Tre", un Albo Docenti, per l'affidamento di incarichi di docenza nell'ambito delle attività formative del primo e secondo anno della *Scuola*.

E' fatta salva la facoltà della Scuola di avvalersi come docenti di personalità di chiara fama non comprese nel predetto Albo, laddove ve ne sia necessità; tale facoltà risponde all'esigenza di assicurare sempre e comunque continuità e qualità del percorso formativo.

Il personale iscritto all'Albo è inserito in un apposito elenco gestito direttamente, per esigenze di funzionalità organizzativa, dalla Segreteria della Scuola.

L'Albo docenti costituisce uno strumento che comprende professionalità sia interne che esterne all'Università di "Roma Tre", **raggruppate per aree disciplinari**, in base alle tematiche di insegnamento.

Art. 2 – Aree disciplinari

Le materie d'insegnamento per le quali è istituito l'Albo di cui all'art.1 sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari:

- Area di Diritto Civile
- Area di Diritto Processuale Civile
- Area di Diritto Penale
- Area di Diritto Processuale Penale
- Area di Diritto e Giustizia Amministrativa
- Area di Diritto Commerciale
- Area di Diritto Costituzionale
- Area di Deontologia Forense e Giudiziaria

Per ogni area disciplinare le materie di insegnamento, il contenuto delle singole lezioni, gli argomenti oggetto di approfondimento monografico e gli interventi di carattere seminariale sono stabiliti all'inizio dell'Anno Accademico dal Consiglio Direttivo della SSPL, su proposta dei coordinatori di area scientifico-disciplinare.

Fatta salva la libertà per ciascun docente di scegliere tecniche e modalità di insegnamento, l'incarico di insegnamento comporta l'obbligo di attenersi agli argomenti calendarizzati dal Consiglio Direttivo.

Le lezioni dovranno, comunque, avere taglio teorico-pratico, con particolare riferimento agli sviluppi giurisprudenziali di ogni argomento trattato ed alle prassi forensi generalmente conosciute.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Ai sensi dell'art.6 del D.M. 537 del 21.12.1999 possono presentare domanda d'ammissione all'Albo

Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni;

Professori e ricercatori appartenenti ai ruoli dell'Università.

Ciascun candidato può presentare domanda di iscrizione all'Albo relativamente a una sola Area disciplinare.

L'eventuale proposizione di un numero di domande relative a più Aree disciplinari comporta l'esclusione di diritto delle domande di iscrizione all'Albo.

Requisiti di carattere generale

• Non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale e professionale e ammissione con riserva in caso di processi in corso. Resta salva in ogni caso l'applicazione degli artt. 32-ter e 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

• Non essere stato destituito dispensato dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

• Non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura per la quale la procedura è stata attivata ovvero con il Direttore o con uno dei componenti del Consiglio Direttivo della SSPL.

Requisiti di ordine tecnico

• Per l'inserimento nell'Albo docenti della SSPL l'istante deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) Avvocato, magistrato o notaio con comprovata esperienza didattica e/o professionale esperto in una delle materie oggetto di insegnamento di cui all'art.2;
- 2) Professore o Ricercatore universitario di discipline attinenti l'insegnamento delle materie indicate al precedente art.2;
- 3) Dottore di ricerca o assegnista presso una Università italiana con comprovata esperienza didattica in una delle materie oggetto di insegnamento di cui all'art.2;

Detti requisiti, devono essere espressamente citati nella dichiarazione di disponibilità di cui al successivo art.4 ed essere già formalmente acquisiti al momento della presentazione della domanda di ammissione.

L'iscrizione all'Albo ha durata triennale ed è rinnovabile.

L'iscrizione, inoltre, è condizionata all'accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito indicati, da parte del Consiglio Direttivo della SSPL, secondo i criteri previsti all'art. 8. L'iscrizione è gratuita e l'inserimento nell'Albo non dà diritto al conferimento della relativa docenza.

I Professori ed i ricercatori di Roma Tre, nonché i componenti del Consiglio Direttivo della *Scuola*, sono iscritti di diritto all'Albo Docenti.

Art. 4 - Iscrizione

L'iscrizione avviene a seguito di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti al precedente art.3, così come indicati nella dichiarazione di disponibilità a far parte dell'Albo Docenti allegata alla presente.

La suddetta dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'*All.to 1)*, unitamente al curriculum vitae*, **deve pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 settembre 2017** tramite pec all'indirizzo sspl@ateneo.uniroma3.it oppure dovrà essere presentata (dal lunedì al venerdì ore 10.00 -13.00) presso la segreteria didattica della S.S.P.L. – Dipartimento di Giurisprudenza – Il piano stanza 222. In entrambe i casi, sul plico o nell'oggetto della pec, specificare: *“Domanda d'iscrizione all'Albo Docenti S.S.P.L. dell'Università degli Studi “Roma Tre”*

*Il C.V. verrà pubblicato, ai fini della Trasparenza, sul sito web dell'Ateneo. A tal fine si raccomanda di non inserire nello stesso dati sensibili che non si desidera rendere conoscibili

Art. 5 - Contenuto delle dichiarazioni di disponibilità

Nella dichiarazione di disponibilità, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto appresso specificato:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. recapito di posta elettronica presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura d'iscrizione e all'eventuale conferimento dell'incarico di docenza;
5. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di altra cittadinanza;
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse;
7. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura e il reato imputato;

8. di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento ovvero decaduti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
9. di non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
10. la materia su cui intendono prestare la docenza, scegliendola dall'elenco riportato dall'art.2 del presente bando.

Le dichiarazioni formulate nell'istanza dagli aspiranti sono da ritenersi rilasciate ai sensi del *D.P.R. 445/2000* e hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.

Ai sensi dell'*art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.*, il Consiglio Direttivo della SSPL potrà effettuare, secondo le modalità normativamente previste, idonei controlli sull'autenticità delle dichiarazioni autocertificate, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto che abbia fatto richiesta di iscrizione all'Albo.

Art. 6 - Esame delle dichiarazioni ed inserimento delle informazioni nella banca dati: commissioni e criteri

Le dichiarazioni di disponibilità pervenute entro il termine di cui al precedente art.4 sono esaminate dal Consiglio Direttivo, che delibera su proposta dei coordinatori della materia.

L'Albo, aggiornato sulla base delle dichiarazioni pervenute ed accettate, è pubblicato sul sito della *Scuola* entro la data di inizio dell'anno accademico di riferimento.

Le istanze non accettate saranno comunicate agli interessati e debitamente motivate.

Art. 7 - Aggiornamenti della banca dati

L'aggiornamento dei dati personali nonché dei curricula professionali degli iscritti all'Albo, avviene in qualsiasi momento, su richiesta degli interessati. L'Albo sarà consultabile sul sito della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali al seguente indirizzo: <http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/2637>

Art. 8 - Criteri di individuazione degli aspiranti all'incarico di docenza

L'attribuzione delle docenze ai soggetti iscritti all'Albo viene, di regola, effettuata all'inizio dell'a.a., con l'approvazione dei calendari delle lezioni del primo e secondo anno, deliberati dal Consiglio Direttivo della *Scuola*; salvo si debba procedere a sostituzioni resesi a loro volta necessarie per ragioni sopravvenute.

L'incarico di docenza è, quindi, deliberato dal Consiglio Direttivo della S.S.P.L., su proposta del coordinatore della materia, per singoli argomenti di lezione o per moduli settimanali. Esso è conferito tenendo conto, oltre che delle specifiche competenze desumibili dai titoli presentati, anche dalla concreta disponibilità del docente stesso per i giorni e gli orari previsti dal calendario didattico per quell'argomento. A parità di titoli e di disponibilità è data, comunque, preferenza al docente che abbia già precedentemente svolto attività di docenze presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

E' impegno dei tutors della *Scuola* contattare i docenti individuati dal Consiglio Direttivo, per verificare la disponibilità a svolgere l'incarico nei giorni e sugli argomenti selezionati.

Art. 9 - Retribuzione dell'incarico

Il trattamento economico orario relativo all'incarico per le attività didattiche sarà definito con delibera annuale della Scuola sulla base di quanto predisposto dall'artt. 29, 30 e 31 del "*Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre*".

Il trattamento economico complessivo verrà quantificato dal Direttore della Scuola o Suo delegato a conclusione dell'impegno didattico previa verifica delle ore svolte dagli incaricati. Il compenso sarà liquidato a seguito delle ore svolte dal soggetto certificate dal Direttore della Scuola o Suo delegato, previa verifica del corretto adempimento, in un'unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun insegnamento.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- 1) sia stata effettuata la valutazione della didattica del corso;
- 2) relazione conclusiva da parte del Direttore della *Scuola* di Specializzazione per le Professioni Legali o Suo delegato che attesti le ore svolte dai singoli affidatari delle ore di lezione;

per gli incarichi didattici conferiti a personale docente e ricercatore di ruolo dell'Università degli Studi di Roma Tre, anche se assegnati a titolo retribuito, potranno essere pagati solo per le ore eccedenti il carico didattico istituzionale didattico frontale svolto effettivamente e personalmente dagli interessati certificato tramite la compilazione del *mod.A* scaricabile all'indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Moduli_pe

Sulla base della misura dei compensi deliberati dalla Scuola, il trattamento economico orario viene individuato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali conformemente al Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 23, comma 2, della Legge n.240/2010.

Art. 10 - Obblighi dei docenti

Il docente è tenuto al rispetto delle seguenti incombenze e norme di comportamento:

1. Puntualità e garanzia di presenza alle lezioni.
2. Indicazione di massima dei contenuti e del materiale didattico che intende utilizzare per le proprie lezioni e/o esercitazioni. A tal proposito, il docente è tenuto ad indicare il contenuto generale ed il materiale didattico al tutor della materia di riferimento, che lo avrà appositamente contattato, entro e non oltre il martedì precedente la propria lezione e/o esercitazione.

Art. 11 - Tutela della riservatezza

Ai fini del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza, i dati raccolti saranno utilizzati per le sole finalità inerenti le attività per le quali si fa richiesta di iscrizione. I dati accessibili al pubblico, visionabili nella versione informatizzata dell'Albo, riguardano l'elenco dei docenti iscritti con le relative materie di insegnamento. Resta salvo il diritto di accesso garantito dalla normativa di riferimento.

Art. 12 – Clausola Finale

L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Roma, 1 settembre 2017

Il Direttore della S.S.P.L.

Prof. Mauro Catenacci

